

14\_34\_1\_DDS\_SVIL RUR 3157\_1\_TESTO

## Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 8 agosto 2014, n. 3157

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Approvazione del Bando per la presentazione delle domande di aiuto ad accesso individuale a valere sulla Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole.

### IL DIRETTORE DI SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1974/06 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**VISTO** il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come approvato dalla Commissione Europea (di seguito denominato PSR) con decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare le disposizioni relative alla "misura 221 - Imboschimento dei terreni agricoli" (di seguito denominata misura 221);

**VISTA** la decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato PSR;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione del PSR da parte della Commissione europea;

**VISTE** le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea ed in particolare la versione 6 del Programma, come approvata dalla Commissione Europea con propria nota C(2012) 8722 del 30 novembre 2012 e accettata con nota RDG:ca (2012) 1581496 del 30 novembre 2012, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 2326 del 21 dicembre 2012;

**VISTO** il Regolamento CE 1310/2013 Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed in particolare quanto disposto all'art. 3.1.a del medesimo;

**VISTA** la nota del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo Rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2014, prot. 0004501, ed in particolare quanto richiamato in tema di overbooking e transizione;

**VISTO** il Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato Regolamento) approvato con DPRReg. 28 febbraio 2011, n. 040/Pres;

**VISTO** l'articolo 4, comma 1, del Regolamento che individua nel Servizio Sviluppo Rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali l'Autorità di gestione del PSR;

**VISTO** l'articolo 8 del Regolamento, che stabilisce la presentazione delle domande di aiuto a valere su tutte le tipologie di accesso di cui all'articolo 5 sulla base di bandi;

**VISTO** inoltre l'articolo 12 del Regolamento, che stabilisce che i bandi, predisposti dai responsabili di Misura sono approvati dall'Autorità di Gestione;

### DECRETA

1. E' approvato il bando della Misura 223 - Imboschimento di superfici non agricole del Programma di Sviluppo Rurale, allegato al presente decreto di cui costituisce parte essenziale.

2. La disponibilità finanziaria complessiva del bando, la fonte finanziaria e le modalità per la presentazione delle domande sono indicate nel bando.

3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. I termini per la presentazione delle domande decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione medesima.

Udine, 8 agosto 2014

14\_34\_1\_DDS\_SVIL RUR 3157\_2\_ALL1

REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

## **ASSE 2 - MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE**

### **Bando misura 223 – Imboschimento di superfici non agricole**

#### CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità e obiettivi
- Art. 2 – Beneficiari
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili
- Art. 5 – Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni
- Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili

#### CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

- Art. 7 – Requisiti di ammissibilità
- Art. 8 – Criteri di selezione e di priorità

#### CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

- Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili
- Art. 10 – Tipologia dei costi
- Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità dei costi
- Art. 12 – Tipologia, intensità e determinazione dell'aiuto
- Art. 13 – Aiuto massimo
- Art. 14 – Aiuto minimo

#### CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

- Art. 15 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto
- Art. 16 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto
- Art. 17 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto
- Art. 18 – Decisione individuale di finanziamento
- Art. 19 – Inizio e ultimazione dell'operazione
- Art. 20 – Effetto incentivante
- Art. 21 – Modalità di erogazione dell'aiuto
- Art. 22 – Domanda di pagamento di acconto per stati di avanzamento
- Art. 23 – Domanda di pagamento di saldo
- Art. 24 – Prova del costo
- Art. 25 – Varianti
- Art. 26 – Proroghe

#### CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 27 – Impegni essenziali
- Art. 28 – Impegni accessori

#### CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 29 – Clausola compromissoria
- Art. 30 – Disposizioni di rinvio
- Art. 31 – Informazioni e uffici attuatori
- Art. 32 – Controllo e trattamento dei dati personali
- Art. 33 – Elenco allegati

## CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Finalità e obiettivi

1. Il presente bando è emanato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nonché ai sensi dell'articolo 1, primo paragrafo del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e disciplina le modalità e i criteri per la concessione degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in attuazione della misura 223 – Imboschimento di superfici non agricole del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito PSR, e del regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione del 28 febbraio 2011, n. 40 e seguenti modifiche e integrazioni, di seguito "regolamento generale del PSR".
2. La presente misura ha la finalità di perseguire i seguenti obiettivi:
  - a) favorire una gestione dello spazio naturale più compatibile con l'equilibrio dell'ambiente (acqua, suolo, aria);
  - b) favorire la diversificazione del paesaggio e incrementare la biodiversità e la fauna selvatica in ambienti intensamente coltivati;
  - c) contenere l'effetto serra mediante l'assorbimento di carbonio;
  - d) creare aree verdi con funzione ricreativa.

### Art. 2 – Beneficiari

1. Sono beneficiari della presente misura, sia in forma singola che associata, i proprietari, pubblici o privati, o i soggetti che alla data della presentazione della domanda di aiuto hanno la disponibilità giuridica dei terreni su cui realizzare le operazioni e gli investimenti di cui agli articoli 4 e 5 in base a contratto di locazione, contratto di comodato, atto costitutivo di diritti reali di godimento o altro titolo idoneo e siano stati autorizzati dal proprietario all'esecuzione dell'intervento. Il possesso del titolo di proprietà o di altro titolo che attesti la disponibilità giuridica dei terreni è verificabile mediante consultazione del Fascicolo aziendale.
2. Non possono accedere alla presente misura gli agricoltori che beneficiano del sostegno al prepensionamento.

### Art. 3 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente bando si intende per:
  - a) autorità di gestione: l'unità organizzativa responsabile della gestione e attuazione del PSR;
  - b) struttura responsabile di misura: il Servizio gestione forestale e produzione legnosa della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, quale unità organizzativa responsabile della gestione della misura oggetto del presente bando e del coordinamento delle relative attività istruttorie svolte dagli uffici attuatori;
  - c) uffici attuatori: gli Ispettorati agricoltura e foreste della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali competenti per territorio, quali unità organizzative responsabili per gli adempimenti finalizzati alla concessione ed alla liquidazione degli aiuti oggetto del presente bando;
  - d) organismo pagatore: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
  - e) beneficiario: operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario dell'aiuto;
  - f) operazione: insieme organico degli investimenti, oggetto di una domanda di aiuto, rivolti al conseguimento degli obiettivi della misura cui la domanda si riferisce; nel caso della misura 223 coincide con uno o più interventi di piantagione;
  - g) aree rurali A, B, C, D e sottozone A1, B1 e C1 dell'area omogenea del Carso: le aree rurali e le sottozone individuate nell'allegato 1 al PSR;
  - h) domanda di aiuto: la domanda di partecipazione al regime di sostegno oggetto del presente bando;

- i) domanda di pagamento: domanda del beneficiario finalizzata ad ottenere la liquidazione dell'aiuto concesso;
- j) costo totale dichiarato: l'importo totale dichiarato nella domanda di aiuto per la realizzazione dell'operazione;
- k) costo totale ammesso: l'importo totale ritenuto ammissibile rispetto al costo totale dichiarato;
- l) spesa richiesta: importo dell'aiuto richiesto in domanda;
- m) spesa totale: l'importo totale dell'aiuto concesso;
- n) decisione di finanziamento: provvedimento con cui viene concesso l'aiuto e vengono comunicate al beneficiario istruzioni e prescrizioni per l'attuazione dell'operazione;
- o) fascicolo aziendale: modello riepilogativo dei dati dell'azienda agricola, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);

#### **Art. 4 – Operazioni e investimenti ammissibili**

1. La misura concerne l'imboschimento con specie arboree e arbustive, in mescolanza tra loro o in purezza, di superfici non agricole site nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia ad esclusione delle zone svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia).
2. Per "superfici non agricole" si intendono i terreni diversi da quelli che sono stati coltivati per almeno 2 (due) anni precedentemente alla presentazione della domanda di contributo a seminativo o con coltura orticola, floricola, viticola o frutticola, nonché dai seminativi ritirati dalla produzione, se dichiarati nella domanda unica di pagamento di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
3. Gli interventi e le loro manutenzioni sono realizzati con specie, materiali e tecniche compatibili con le condizioni ambientali del luogo, in particolare del clima, del suolo e delle risorse idriche, nonché nel rispetto della vegetazione naturale circostante.
4. L'impianto è realizzato a pieno campo oppure in forma lineare.
5. L'impianto è definito lineare quando si sviluppa lungo un asse prevalente, quale un corso d'acqua, una strada o il bordo di un appezzamento e presenta una lunghezza superiore ad almeno 10 (dieci) volte la sua larghezza. Gli impianti lineari possono essere costituiti da uno o più filari continui e paralleli.
6. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) gli imboschimenti realizzati su terreni precedentemente non boscati, per i quali si prevede un ciclo di permanenza prima del taglio di utilizzazione inferiore ai 50 (cinquanta) anni, non si considerano bosco.
7. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione dei seguenti tipi di intervento:
  - a) Impianti a ciclo lungo (tipo 1), con ciclo di permanenza minimo di 15 (quindici) anni. Si distinguono due sottotipi:
    - arboreti da legno (sottotipo 1a) realizzati con la mescolanza di piante principali e accessorie, con finalità prevalentemente produttive;
    - boschi naturaliformi (sottotipo 1b) realizzati con le specie forestali indigene dell'area di pianura, con finalità ambientali, paesaggistiche, protettive e ricreative.
  - b) Impianti a ciclo breve (tipo 2), con ciclo di permanenza compreso tra 8 (otto) e 15 (quindici) anni e con specie a rapido accrescimento. Si distinguono due sottotipi:
    - Impianti con certificazione ecologica (sottotipo 2a); si tratta degli impianti per i quali il beneficiario chiede ed ottiene la certificazione per la gestione sostenibile del pioppeto.
    - Impianti senza certificazione ecologica (sottotipo 2b); tutti gli altri impianti diversi dal tipo 2a.
8. Gli arboreti da legno hanno le seguenti caratteristiche:
  - a) sono finalizzati, principalmente, a produrre assortimenti legnosi utilizzando specie ritenute adatte per questo scopo; la progettazione, realizzazione e conduzione di questo tipo d'impianti è conforme alle indicazioni contenute nella pubblicazione intitolata *Schede per la progettazione e la conduzione delle piantagioni* edita dal Servizio gestione forestale antincendio boschivo della Direzione risorse agricole,

naturali e forestali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale si rimanda per quanto non espressamente previsto nella presente scheda; gli uffici attuatori hanno la facoltà di dichiarare l'operazione non ammissibile qualora le specie o i moduli d'impianto proposti siano ritenuti non idonei al sito d'impianto o agli obiettivi dell'intervento;

- b) sono costituiti da latifoglie con caratteristiche ecologiche adatte al sito d'impianto;
  - c) sono costituiti da piante arboree principali, accompagnate o meno da piante accessorie; le piante principali sono destinate alla produzione di almeno uno dei prodotti per cui è stato progettato l'impianto (ad esempio assortimenti di elevato valore commerciale), quelle accessorie sono destinate invece ad agevolare la conduzione dell'impianto o per condizionare positivamente lo sviluppo delle piante principali;
  - d) nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio, è possibile impiegare piante accessorie paracadute, la cui funzione consiste nel sostituire le piante principali nel caso in cui quest'ultime fallissero l'obiettivo di produrre gli assortimenti desiderati nei tempi attesi;
  - e) hanno una densità minima d'impianto di 500 (cinquecento) piante per ettaro, di cui almeno 70 (settanta) piante arboree principali e, se del caso, altrettante accessorie paracadute.
9. I boschi naturaliformi hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono impianti a composizione mista con finalità multiple, finalizzati alla riqualificazione delle aree agricole più intensamente coltivate; la realizzazione e conduzione è improntata ad ottenere popolamenti forestali che per densità, composizione e struttura sono fisionomicamente simili a quelli originari della pianura friulana;
  - b) sono costituiti da latifoglie arboree ed arbustive autoctone, adatte alle caratteristiche della stazione.
  - c) hanno una densità minima d'impianto di 1.100 (millecento) piante per ettaro;
10. Gli impianti a ciclo breve hanno le seguenti caratteristiche:
- a) sono costituiti da cloni di pioppi ibridi o altre specie arboree a rapido accrescimento;
  - b) hanno una densità compresa tra 200 (duecento) e 330 (trecentotrenta) piante per ettaro;
11. Gli impianti eseguiti con piantine micorrizzate con specie simbionti tartufigene sono ascrivibili al tipo 1, di cui al comma 7, lettera a).
12. Gli impianti costituiti in prevalenza o da sole specie arbustive sono ascrivibili al tipo 2, di cui al comma 7, lettera b).

#### **Art. 5 – Operazioni e investimenti soggetti a limitazioni**

1. L'impianto di arboreti da legno (sottotipo 1a) è ammissibile a finanziamento con le seguenti prescrizioni e limitazioni:
- a) è possibile impiegare specie arbustive nel limite massimo del 50 (cinquanta) per cento del totale delle piante;
  - b) è possibile impiegare pioppi ibridi, nel limite massimo di 110 (centodieci) piante per ettaro;
  - c) nel caso in cui l'obiettivo principale sia quello di ottenere legname di pregio è adottata la tecnica della "doppia pianta" consistente nella messa a dimora delle piante principali in coppie, a distanza di m 0,50-1,00 l'una dall'altra;
  - d) Le piante principali sono messe a dimora a una distanza minima di:
    - metri 7 da altre piante principali, da pioppi ibridi o da paulownia;
    - metri 4 da piante accessorie delle seguenti specie: frassino maggiore e ossifillo, aceri montano e riccio, platano ibrido, pioppo bianco, salice bianco, olmo campestre, robinia, gelso, ontani;
    - metri 3 da piante di altre specie arboree accessorie, comprese le accessorie paracadute;
    - metri 2 da piante accessorie arbustive.
2. L'impianto di boschi naturaliformi (sottotipo 1b) è ammissibile a finanziamento con le seguenti prescrizioni e limitazioni:
- a) è possibile impiegare specie arbustive nel limite massimo del 50 (cinquanta) per cento del totale delle piante;
  - b) non è ammesso l'utilizzo di specie esotiche;
  - c) gli interventi da realizzarsi all'interno delle aree Natura 2000, sono sempre preventivamente sottoposti a valutazione d'incidenza.
3. Gli impianti lineari di cui all'articolo 4, comma 5, non possono avere una lunghezza inferiore ai 300 metri.

**Art. 6 – Operazioni e investimenti non ammissibili**

1. Non sono ammissibili a finanziamento:
  - a) l'impianto di abeti natalizi;
  - b) la realizzazione di impianti su prati permanenti, pascoli permanenti, in zone umide, aree golenali o site all'interno degli argini dei fiumi e in zone sottoposte a vincolo idrogeologico;
  - c) la realizzazione di impianti con turno di ceduzione inferiore a 5 anni (*short-rotation forestry*).
2. Nelle aree naturali protette ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e nelle aree Natura 2000 sono ammessi esclusivamente gli interventi aventi ad oggetto l'impianto di boschi naturaliformi (sottotipo 1b).

**CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE****Art. 7 – Requisiti di ammissibilità**

1. Alla data di presentazione della domanda di aiuto in formato cartaceo al protocollo dell'Ufficio attuatore, devono sussistere i seguenti requisiti generali di ammissibilità:
  - a) rispondenza del richiedente ai requisiti di cui all'articolo 2;
  - b) correttezza e completezza formale della domanda della documentazione di cui agli articoli 15 e 16;
  - c) costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale;
  - d) coerenza dell'operazione oggetto della domanda di aiuto con quanto previsto dal regolamento generale del PSR, con gli obiettivi del PSR e con le finalità della misura 223 per la quale la domanda è proposta al finanziamento;
  - e) coerenza dell'operazione oggetto di domanda di aiuto con gli obiettivi e le condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1974 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
  - f) rispetto dei criteri di demarcazione con altri fondi;
  - g) coerenza dell'operazione con i principi delle politiche comunitarie in materia di tutela ambientale e pari opportunità (rispetto del principio di parità di genere e di non discriminazione);
  - h) divieto di cumulabilità dei contributi concessi a valere sulla medesima operazione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) 1698/2005;
  - i) divieto di cumulabilità delle domande di pagamento per la realizzazione dello stesso investimento; il richiedente non può presentare, a pena di inammissibilità, domande di pagamento su più misure. Sulla medesima operazione o parte di essa non possono essere ottenuti ulteriori aiuti di qualsiasi genere;
  - j) coerenza dei tempi di realizzazione dell'operazione con i limiti posti dal PSR per la rendicontazione della spesa sostenuta;
  - k) rispetto, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC, Zone Speciali di Conservazione - ZSC e Zone di Protezione Speciale - ZPS) degli strumenti e delle misure di salvaguardia o conservazione o gestione delle aree medesime;
  - l) rispetto degli obiettivi indicati all'articolo 1, comma 2, in conformità a quanto indicato negli articoli 2, 4, 5 e 6.
2. Devono sussistere, altresì, i seguenti requisiti specifici di ammissibilità:
  - a) superficie minima: la superficie totale d'impianto non può essere inferiore a 5000 (cinquemila) metri quadrati, anche laddove costituita da più corpi separati, purché ognuno di essi abbia estensione superficiale minima maggiore a 1.000 (mille) metri quadrati; la superficie totale d'impianto si ottiene sommando la superficie d'impianto netta con le altre superfici accessorie come di seguito definite;
  - b) per "superficie d'impianto netta" si intende la superficie occupata dalle piante ricompresa all'interno dei filari perimetrali e delle linee congiungenti le testate dei filari stessi;
  - c) per "superfici accessorie" si intendono:
    - le aree create con finalità faunistiche o naturalistiche, interne o esterne (in questo secondo caso contigue) alla superficie d'impianto netta, quali prati stabili, zone umide, vuoti da lasciare alla libera evoluzione; queste aree sono ammissibili limitatamente ai boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b)

e fino un'estensione massima pari al 10 (dieci) per cento della superficie netta d'impianto di ogni singolo lotto;

- le fasce di terreno perimetrali, ivi comprese le fasce di rispetto prospicienti le strade imposte dai regolamenti comunali; in questo caso la superficie da considerare ai fini dell'ammissibilità è quella oggetto delle lavorazioni agronomiche (aratura, erpicatura, ripuntatura) eseguite per la realizzazione dell'impianto fino a una distanza massima di 5 (cinque) metri dalle piante.

- d) Le preesistenze naturali, quali boschette, siepi, incolti, e artificiali, quali manufatti, strade a fondo stabilizzato e canali di larghezza maggiore a 3 metri, che circondano o attraversano l'area occupata dalle piante vanno considerati tare e, pertanto, scorporate dalla superficie totale d'impianto. Fossi e scoline non costituiscono cesure all'interno della piantagione.
- e) Gli impianti di tipo 1, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera a), sono realizzati sulla base di progetti redatti da tecnici abilitati in conformità alla normativa urbanistica e alle norme vigenti in materia ambientale; per gli impianti di tipo 2, di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b), in alternativa al progetto, è richiesta la presentazione di documentazione semplificata, come specificato all'articolo 16, comma 1, lettera c);
- f) Oltre al progetto, è sottoscritto dal tecnico abilitato e dal beneficiario un *Piano di coltura e di conservazione* contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del periodo di impegno. Nel caso degli impianti di tipo 2 i documenti di cui alla presente lettera sono sottoscritti dal solo beneficiario.

#### Art. 8 – Criteri di selezione e di priorità

1. I criteri di selezione delle domande di aiuto sono individuati nel prospetto sotto riportato:

Descrizione criterio	Punteggio
a) Tipo d'intervento	
1. Boschi naturaliformi (sottotipo 1a)	10
2. Arboreti da legno per la produzione di assortimenti legnosi di pregio	8
3. Arboreti da legno (diversi da quelli di cui al punto 2)	5
4. Impianti a rapido accrescimento con certificazione ecologica (sottotipo 2a)	5
b) Forma d'impianto	
Impianti lineari	10
c) Tipo di pacciamatura	
Pacciamatura organica biodegradabile certificata	10
d) Tipo di beneficiario	
1. IAP (Imprenditore agricolo professionale)	10
2. Ente pubblico	8
3. Persona fisica e giuridica di diritto privato	6
e) Localizzazione	
1. Siti Natura 2000, Aree vulnerabili ai nitrati	10
2. Riserve regionali o statali	10
3. Aree vincolate in base al D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettere a), b), c), f).	10

2. I punti, assegnati in base ai diversi criteri sopra riportati, sono cumulabili. In caso di domande che prevedano due o più tipologie di intervento, si considerano validi i punteggi relativi all'intervento che richiede il contributo pubblico più consistente.

3. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

4. In caso di parità di punteggio si dà priorità alle domande con minor costo dell'investimento.

### CAPO III – RISORSE FINANZIARIE, COSTI AMMISSIBILI E INTENSITÀ DI AIUTO

#### Art. 9 – Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche assegnate al presente bando ammontano ad € 300.000,00 (euro trecentomila/00), di cui € 132.000,00 (euro centotrentaduemila/00) a carico del FEASR. Qualora sia necessario avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3.1.a del Regolamento CE 1310/2013, la quota FEASR sarà riferita alle percentuali previste dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.

#### **Art. 10 – Tipologia dei costi**

1. Sono considerati costi ammissibili, ai fini della determinazione del contributo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) 1698/2005, quelli effettivamente sostenuti dal beneficiario finale per la realizzazione dell'operazione ammessa a finanziamento, documentati mediante presentazione delle fatture, in originale, o altra equipollente documentazione fiscale probatoria debitamente quietanzata, secondo le modalità indicate all'articolo 24.
2. Con riferimento agli interventi di cui agli articoli 4 e 5, sono ammissibili i costi sostenuti per:
  - a) le spese d'impianto che coprono il costo per l'acquisto e la fornitura delle piante, il costo della messa a dimora delle medesime e i costi direttamente connessi all'operazione quali quelli afferenti i lavori accessori di preparazione del terreno, di pacciamatura, per le protezioni individuali; i prezzi unitari riconosciuti non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO di cui all'allegato 1 della scheda di misura 223 del regolamento generale del PSR;
  - b) la fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, con le limitazioni previste dall'articolo 19, comma 5 e seguenti del regolamento generale del PSR;
  - c) le spese tecniche fino ad un massimo pari al 10 (dieci) per cento dei costi d'impianto, al netto dell'IVA.
3. Non sono mai costi ammissibili:
  - a) La fornitura e la distribuzione di fertilizzanti negli interventi da realizzarsi nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuate con deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920, e nei boschi naturaliformi (intervento: sottotipo 1b);
  - b) i costi di fornitura e installazione di pali tutori; possono essere riconosciute, esclusivamente per le piante principali di specie pregiate da coltivare ad alto fusto, le spese per sostegni leggeri e temporanei e per le protezioni individuali.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi, adottate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

#### **Art. 11 – Condizioni generali di ammissibilità dei costi**

1. I costi indicati nella documentazione allegata alla domanda di aiuto di cui all'articolo 16 e successivamente rendicontati e comprovati con la documentazione di spesa allegata alla domanda di pagamento, oltre a non essere già stati ammessi a una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, devono essere:
  - a) connessi all'operazione e agli interventi finanziati;
  - b) relativi a interventi localizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;
  - c) sostenuti direttamente dal beneficiario;
  - d) liquidati ed il relativo pagamento risulti effettuato unicamente secondo le modalità di cui all'articolo 24.

#### **Art. 12 – Tipologia, intensità e determinazione dell'aiuto**

1. L'aiuto per il costo d'impianto è concesso ed erogato in conto capitale a titolo *de minimis*, in misura non superiore al *plafond* massimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 1407/2013/UE, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per esercizio finanziario si intende quello utilizzato dall'impresa per scopi fiscali. Il triennio finanziario di riferimento comprende l'esercizio finanziario durante il quale viene comunicata la decisione individuale di finanziamento e i due esercizi finanziari precedenti.

2. L'aiuto concedibile e liquidabile di cui al comma 1 è determinato applicando al costo d'impianto ritenuto ammissibile a finanziamento le percentuali indicate nella seguente tabella:

Beneficiario	Tipo d'intervento	Intensità di aiuto
soggetti privati	1	60 %
	2	45 %
enti pubblici	1 e 2	90 %

#### Art. 13 – Aiuto massimo

1. L'aiuto di cui all'articolo 12 è riconosciuto secondo le tipologie d'intervento nei limiti degli importi massimi indicati nella seguente tabella. I massimali degli aiuti s'intendono al netto dell'IVA e delle spese tecniche.

Tipo di aiuto	Tipo d'intervento	Beneficiario	Massimali (per ettaro e totale)
Aiuto per le spese d'impianto	1	TUTTI	€ 6.000,00/ha; € 150.000,00
	2a (con certificazione ecologica)		€ 2.500,00/ha
	2b (senza certificazione ecologica)		€ 1.500,00/ha

#### Art. 14 – Aiuto minimo

1. L'importo minimo dell'aiuto concedibile e liquidabile non può essere inferiore a **1.000 (mille)** euro.

### CAPO IV – PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

#### Art. 15 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto

- La presentazione della domanda di aiuto avviene esclusivamente mediante accesso individuale, secondo le modalità di cui ai commi che seguono.
- Il richiedente, previo accreditamento al sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di aiuto in formato elettronico sul SIAN. Il rilascio a portale SIAN della domanda di aiuto, a pena di inammissibilità, deve avvenire entro 40 (quaranta) giorni a decorrere dal giorno seguente a quello di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, fatte salve eventuali proroghe concesse dall'autorità di gestione.
- La domanda di aiuto, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 16, è presentata direttamente al protocollo dell'ufficio attuatore o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza indicata al comma 2, a pena di inammissibilità. Non saranno ritenute ammissibili le domande rilasciate a portale SIAN in data successiva alla presentazione della domanda cartacea al protocollo dell'ufficio attuatore.
- Le domande spedite a mezzo raccomandata devono pervenire all'ufficio attuatore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni, pena l'inammissibilità della domanda.
- La domanda di aiuto ed i relativi allegati vanno consegnati o spediti all'Ispettorato agricoltura e foreste territorialmente competente, scelto tra quelli di seguito indicati:
  - Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE
  - Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 - 33170 PORDENONE
  - Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma, 9 - 34170 GORIZIA.

6. Non saranno prese in considerazione e saranno pertanto dichiarate inammissibili le domande di aiuto pervenute oltre i termini sopra indicati, quelle prive di valida sottoscrizione o redatte utilizzando modelli diversi da quelli allegati al presente bando, qualora il contenuto delle dichiarazioni rese non sia equipollente ai modelli.
7. L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente oppure a mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a responsabilità di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 16 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di aiuto**

1. Alla domanda di aiuto in originale, debitamente sottoscritta dal richiedente ai sensi dell'articolo 15, comma 3, deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione di seguito elencata:
- a) fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di aiuto;
  - b) progetto d'impianto, a firma di un tecnico abilitato e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, redatto secondo le indicazioni e contenente gli elaborati elencati nell'*ALLEGATO B* del presente bando;
  - c) limitatamente agli impianti di tipo 2 (impianti a ciclo breve) di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b), il progetto d'impianto di cui alla precedente lettera b) può essere sostituito da una scheda descrittiva dell'intervento a firma del solo titolare o legale rappresentante del richiedente, redatta secondo le indicazioni e contenente gli elaborati elencati nell'*ALLEGATO C* del presente bando;
  - d) nel caso di apporto di lavoro proprio e contributi in natura, di cui all'articolo 19, comma 5 e seguenti del regolamento generale del PSR, il richiedente dimostra la congruità dei costi allegando alla domanda di aiuto la documentazione prevista dell'articolo 21, comma 1, lettera d) del regolamento generale del PSR; conseguentemente, i prezzi unitari delle lavorazioni non possono superare gli importi massimali delle voci di spesa previste nel citato *PREZZIARIO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO*, scontati del 15%;
  - e) Piano di coltura e conservazione, contenente il programma dettagliato delle operazioni colturali da eseguire successivamente all'impianto fino alla scadenza del ciclo di permanenza dell'impianto stesso e redatto in base allo schema di cui all'*ALLEGATO D* del presente bando. Per gli interventi di tipo 1a, nel Piano di coltura e conservazione deve essere dato particolare risalto alle principali tecniche di potatura da adottare per la produzione di fusti di qualità, dovranno inoltre essere fornite tutte le informazioni utili per procedere con gli eventuali diradamenti. Il turno minimo di utilizzazione delle varie piante impiegate, principali e accessorie;
  - f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da compilare secondo il modello di cui all'*ALLEGATO A* resa dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e attestante:
    - il titolo di proprietà o la disponibilità giuridica del sito dell'intervento; in alternativa è ammessa la presentazione di idonea documentazione probatoria;
    - per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
    - la sussistenza di terreno agricolo coltivato nelle due annate agrarie precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
    - condizione di recuperabilità / non recuperabilità dell'IVA in quanto titolare / non titolare di partita IVA;
    - l'entità degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* nell'esercizio finanziario di presentazione della domanda di aiuto nonché nei due esercizi precedenti;
    - qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);
    - compatibilità del progetto d'impianto con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.
  - g) per le persone di diritto pubblico, l'atto di impegno relativo al cofinanziamento dell'intera parte non finanziata dalla Regione e relativo all'effettuazione a proprie spese delle cure colturali, in particolare nei primi 5 anni di età degli impianti.
  - h) Per gli interventi di tipologia 2 di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b) che aderiscono ad un sistema di certificazione ecologica (sottotipo 2a), copia della domanda di adesione al sistema.

- i) Valutazione favorevole d'incidenza, qualora l'intervento ricada in tutto o in parte entro il perimetro delle aree NATURA 2000.
2. È fatta salva la possibilità dell'ufficio attuatore di richiedere ulteriore documentazione integrativa utile alla valutazione dell'ammissibilità dell'operazione.

#### **Art. 17 – Istruttoria e graduatorie delle domande di aiuto**

1. L'istruttoria si svolge secondo quanto definito dall'articolo 16 e seguenti del regolamento generale del PSR.
2. Qualora le domande di aiuto presentate risultino essere superiori a 40 (quaranta), l'istruttoria si svolge secondo la procedura semplificata definita dall'art. 30 del regolamento generale del PSR.
3. A seguito della pubblicazione sul BUR dell'elenco delle domande ammissibili a finanziamento ai sensi dell'articolo 26 del regolamento generale del PSR, la struttura responsabile di misura con proprio provvedimento da pubblicare sul BUR a cura dell'autorità di gestione, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento generale del PSR:
  - a) approva la graduatoria delle domande di aiuto ammesse, con l'indicazione di quelle finanziabili;
  - b) consente il finanziamento di ulteriori domande a seguito di nuove risorse disponibili;
  - c) prende atto dell'elenco delle domande non ammesse ai sensi dell'articolo 28 del regolamento generale del PSR.
4. Le graduatorie approvate sono valide fino al 31 dicembre 2015.
5. Le dichiarazioni e certificazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 sono soggette ad accertamento.

#### **Art. 18 – Decisione individuale di finanziamento**

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR, l'ufficio attuatore adotta e comunica, ai richiedenti utilmente posizionati in graduatoria, la decisione individuale di finanziamento.
2. La decisione individuale:
  - a) conferma l'ammissibilità della domanda e l'ammontare del costo totale ritenuto ammissibile;
  - b) conferma e concede l'aiuto spettante;
  - c) precisa le modalità di erogazione dell'aiuto, specificando se l'aiuto è concesso a titolo di *de minimis*;
  - d) precisa i termini di inizio e conclusione dell'operazione e le modalità, nonché le eventuali prescrizioni, per l'esecuzione dell'operazione e la relativa rendicontazione;
  - e) precisa le modalità di presentazione della richiesta di eventuali varianti e la necessaria documentazione a corredo della stessa;
  - f) precisa gli impegni, gli obblighi e gli oneri a carico del beneficiario derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, ivi compresi i casi di riduzione ed esclusione dell'aiuto.

#### **Art. 19 – Inizio e ultimazione dell'operazione**

1. Sono ammesse a finanziamento le operazioni avviate dopo la presentazione della domanda di aiuto avvenuta entro termini indicati dal presente bando di cui all'articolo 15.
2. La data di inizio dell'operazione resta invariata per le domande di aiuto non finanziate per carenza di risorse.
3. L'ultimazione dell'operazione deve avvenire entro il termine fissato nella decisione individuale di finanziamento e comunque non oltre 12 mesi a decorrere dal ricevimento della stessa, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 26.
4. Nel caso di beneficiari pubblici, l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde alla data del certificato di regolare esecuzione.
5. Nel caso di beneficiari privati, l'ultimazione degli investimenti dal punto di vista fisico corrisponde alla data della dichiarazione di ultimazione dei lavori redatta dal direttore dei lavori o di emissione della fattura di saldo.
6. L'ultimazione di ciascun investimento dal punto di vista finanziario corrisponde alla data di pagamento della fattura di saldo secondo le modalità indicate all'articolo 24. L'investimento non si considera ultimato dal punto di vista finanziario qualora il pagamento della fattura di saldo sia avvenuto, ma il beneficiario abbia contratto un finanziamento bancario in corso di ammortamento alla data della decisione individuale.

#### **Art. 20 – Effetto incentivante**

1. L'effetto incentivante di cui all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 sussiste qualora almeno uno degli investimenti che compongono l'operazione non sia ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.

#### **Art. 21 – Modalità di erogazione dell'aiuto**

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del regolamento generale del PSR, i contributi sono erogati con le seguenti modalità:

- a) per acconti su stati di avanzamento (SAL);
- b) a saldo.

#### **Art. 22 – Domanda di pagamento di acconto per stati di avanzamento**

1. Il beneficiario può richiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione dell'operazione, la liquidazione di due acconti dell'aiuto concesso, per importi netti, rispettivamente, non inferiori a 10.000,00 euro:

- a) una volta sostenuto almeno il 50 (cinquanta) per cento del costo ritenuto ammissibile;
- b) una volta sostenuto almeno l'80 (ottanta) per cento del costo ritenuto ammissibile.

2. Il beneficiario, previo accreditamento al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di acconto in formato elettronico sul SIAN.

3. La domanda di pagamento di acconto, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio a portale, al competente ufficio attuatore.

4. La domanda di pagamento di acconto, in formato cartaceo, è corredata della seguente documentazione:

- a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;
- b) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture con le modalità di cui all'articolo 24;
- c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento;
- d) nel caso di acquisto di materiale vivaistico:
  - la relativa fattura dovrà riportare numero e specie o clone delle piante acquistate;
  - copia del cartellino e della fascetta forniti dal produttore, contenenti riferimenti del certificato di provenienza o di identità clonale, rilasciato ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)
  - copia del passaporto delle piante CEE, nei casi previsti dall'allegato XIII/A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali);
- e) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante:
  - che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
  - l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
  - in caso di beneficiari pubblici, l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi.

#### **Art. 23 – Domanda di pagamento di saldo**

1. Il beneficiario, completata l'operazione finanziata entro il termine stabilito nella decisione individuale di finanziamento, richiede la liquidazione del saldo dell'aiuto rendicontando i costi sostenuti come previsto dall'articolo 24.

2. Il beneficiario, previo accreditamento al SIAN o delegando un Centro autorizzato di assistenza agricola o un professionista, compila la domanda di pagamento di saldo in formato elettronico sul SIAN.

3. La domanda di pagamento di saldo, stampata a seguito del rilascio a portale SIAN, sottoscritta in originale dal richiedente o da altro soggetto legittimato alla sottoscrizione e presentazione della stessa, è presentata, entro 15 giorni dal rilascio a portale, al competente ufficio attuatore corredata della documentazione di cui all'articolo 22, comma 4, lettere a), b), c), d), f) nonché della seguente:

a). Certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato e sottoscritto dal beneficiario, riportante la descrizione delle eventuali varianti sostanziali e non sostanziali con le relative motivazioni; nel caso di interventi di tipo 2 (impianti a ciclo breve) di cui all'articolo 4, comma 7, lettera b) tale documento può essere redatto direttamente dal beneficiario.

b). Gli estremi catastali e cartografia analitica delle superfici interessate dall'intervento.

c). Un prospetto di raffronto preventivo/consuntivo redatto sulla base delle lavorazioni realizzate o alla fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro da parte del beneficiario, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio, con applicazione dei costi ritenuti ammissibili e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture di spesa.

d). I beneficiari pubblici allegano altresì la documentazione relativa all'aggiudicazione dei contratti, il certificato di ultimazione lavori, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione approvati dal beneficiario medesimo.

4. La domanda di pagamento di cui al comma 2 sarà ritenuta ammissibile e liquidabile solo dopo l'avvenuto collaudo dell'impianto con esito positivo da parte dell'ufficio attuatore.

#### **Art. 24 – Prova del costo**

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono comprovati mediante presentazione delle fatture in originale o altra equipollente documentazione fiscale e della documentazione attestante il pagamento di seguito indicata:

a) copia del bonifico bancario;

b) copia della ricevuta bancaria;

c) copia del bollettino di conto corrente postale;

d) copia del vaglia postale;

e) copia dell'assegno circolare o bancario non trasferibile corredata di copia dell'estratto conto che comprovi il relativo addebito sul conto corrente;

f) in caso di pagamento mediante carta di credito o bancomat: copia dell'estratto conto che comprovi l'addebito sul conto corrente.

2. Non sono ammessi pagamenti in contanti e tramite carte prepagate.

3. La documentazione di costo è annullata in originale dall'ufficio attuatore con indicazione della fonte di finanziamento e restituita al beneficiario.

#### **Art. 25 – Varianti**

1. Si considerano varianti sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

a) variazioni nella consistenza degli investimenti che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione superiore al 20 (venti) per cento;

b) modifica degli obiettivi dell'operazione, dei risultati attesi o dei parametri sulla base dei quali si è provveduto a determinare l'ammissibilità a finanziamento o il posizionamento della domanda in graduatoria.

2. Le varianti sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore su richiesta presentata dal beneficiario prima della loro realizzazione o, comunque, prima della domanda di saldo. La richiesta è corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

3. L'autorizzazione di cui al comma 2 può:

a) rideterminare, esclusivamente in diminuzione, il costo totale ammesso e l'aiuto concesso;

b) fornire nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione dell'operazione;

c) modificare o integrare gli impegni a carico del beneficiario.

4. I costi delle modifiche realizzate prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non sono riconosciuti qualora l'autorizzazione non venga concessa

5. Le varianti che comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento non sono ammissibili e, nel caso in cui vengano comunque realizzate, con provvedimento dell'ufficio attuatore è disposta la

revoca della decisione individuale di finanziamento, la decadenza dall'aiuto e il recupero delle somme già liquidate.

6. Si considerano varianti non sostanziali alle operazioni finanziate tutte le variazioni alla domanda individuale che comportano:

- a) particolari soluzioni esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una riduzione del costo totale ammesso dell'operazione inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione;
- b) variazione dei prezzi di mercato;
- c) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione;
- d) ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione dei contratti pubblici;
- e) utilizzo delle economie di cui alle lettere b), c) e d) per le finalità di cui alla lettera a) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria della domanda di aiuto.

7. Le varianti non sostanziali sono autorizzate, anche parzialmente, dall'ufficio attuatore in sede di rendicontazione del saldo, su richiesta corredata della documentazione prevista nella decisione individuale di finanziamento.

8. L'autorizzazione di cui al comma 7 non comporta, in alcun caso, aumento del costo totale ammesso.

9. I costi relativi alle varianti non approvate non sono ammissibili ai fini della liquidazione.

10. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 7 non determinano, in alcun caso, l'aumento dell'aiuto concesso. Qualora il costo totale dell'intervento dovesse risultare inferiore a quello ammesso, l'ufficio attuatore procede alla proporzionale rideterminazione dell'aiuto totale.

11. In caso di beneficiari pubblici, le varianti sono disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

#### **Art. 26 – Proroghe**

1. Prima della scadenza dei termini di inizio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, il beneficiario può richiedere all'ufficio attuatore la proroga dei termini medesimi per:

- a) cause di forza maggiore individuate dall'articolo 47 del regolamento (CE) 1974/2006;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili non imputabili al richiedente e da questi adeguatamente motivati nella richiesta di proroga.

2. L'Ufficio attuatore previa valutazione delle motivazioni addotte dal beneficiario può:

- a) concedere la proroga richiesta;
- b) concedere la proroga riducendo i termini richiesti;
- c) non concedere la proroga.

3. Le eventuali proroghe richieste potranno essere concesse dall'ufficio attuatore entro i limiti temporali necessari al raggiungimento dei livelli di spesa previsti al fine di evitare il rischio di disimpegno automatico delle risorse impegnate, ma non spese, previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) 21 giugno 2005, n. 1290 (Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune) e, comunque, non potranno prevedere termini ultimi per la rendicontazione dell'operazione successivi al 31 marzo 2015.

### **CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI**

#### **Art. 27 – Impegni essenziali**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali generali:

- a) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
- b) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
- c) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto per le varianti ai sensi dell'articolo 25;

- d) mantenere, fino alla liquidazione dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa comunitaria, dal PSR e dal regolamento di attuazione, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
  - e) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;
  - f) in caso di beneficiari pubblici, rispettare la normativa comunitaria in materia di aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi;
  - g) consentire in ogni momento e senza restrizioni agli organi incaricati dei controlli l'accesso in azienda e alla documentazione.
2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni essenziali specifici di misura:
- a) il mantenimento dell'impianto per il ciclo di permanenza previsto per ogni intervento, pari ad almeno 15 anni per gli impianti a ciclo lungo e 8 anni per quelli a ciclo breve; le annualità decorrono dall'anno del primo ciclo vegetativo successivo alla piantagione;
  - b) l'attenersi al divieto di effettuare coltivazioni o pascolo sulla superficie oggetto di impianto. Sono tuttavia permessi, previa autorizzazione dell'ufficio attuatore, il pascolo di animali da cortile di piccola taglia o la coltivazione di limitate superfici se svolte per finalità di autoconsumo esercitate dal beneficiario o dai suoi familiari, quali gli orti familiari;
  - c) il mantenimento nel corso della durata del periodo d'impegno di una superficie totale d'impianto determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 2, maggiore a 5.000 metri quadrati e, rispettivamente, di una superficie dei singoli lotti maggiore a 1.000 metri quadrati; nel secondo caso la decadenza s'intende limitata al singolo lotto interessato dalla riduzione superficiale.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano la decisione individuale di finanziamento, disponendo la decadenza dall'aiuto, e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli uffici attuatori dispongono l'esclusione dalla concessione dell'aiuto per la stessa misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.
5. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni essenziali sono individuate con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 618, in attuazione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2003 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale).

#### **Art. 28 – Impegni accessori**

1. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori generali:
- a) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto fatte salve le varianti di cui all'articolo 25;
  - c) rispettare i termini di avvio e conclusione dell'operazione indicati nella decisione individuale di finanziamento, fatta salva la concessione di eventuali proroghe;
  - d) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione finanziata;
  - e) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila/00), affiggere, per tutta la durata del vincolo, apposita targa informativa recante:
    - la descrizione degli investimenti finanziati, la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" e la bandiera europea in conformità alle specifiche di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
    - l'emblema della Repubblica italiana;
    - il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
  - f) in caso di operazioni che comportano un costo totale ammesso superiore a 500.000,00 euro (cinquecentomila/00), affiggere apposito cartello di cantiere recante le informazioni di cui alla lettera e);
  - g) conservare in appositi dossier separati tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata;
  - h) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;

2. I beneficiari sono tenuti a osservare i seguenti impegni accessori specifici di misura:
  - a) la sostituzione delle fallanze entro la prima stagione vegetativa utile nei casi in cui si verifichi una mortalità superiore al 10%; detto obbligo si applica per i primi tre anni negli interventi di tipo 1 e nel primo anno per quelli di tipo 2; l'ufficio attuatore effettua dei sopralluoghi di verifica dell'avvenuto adempimento;
  - b) il controllo delle infestanti da compiersi nel corso dei primi 5 anni di età dell'impianto mediante sfalci, fresature ed altre tecniche di lavorazione superficiale del terreno, oppure mediante diserbo chimico localizzato; quest'ultima operazione è preventivamente autorizzata dall'ufficio attuatore.
  - c) l'esecuzione delle potature di formazione e di allevamento qualora previste dal piano di coltura e di conservazione; l'impegno è obbligatorio per gli interventi di tipo 1a finalizzati alla produzione di assortimenti legnosi pregiati e su quelli di tipo 2. L'obbligo della potatura si applica alle piante principali e accessorie paracadute;
  - d) l'esecuzione di diradamenti, ove previsti dal Piano di coltura e di conservazione e previa loro segnalazione all'ufficio attuatore e l'eliminazione della doppia pianta, intervento quest'ultimo da effettuarsi entro il quinto anno di età dell'impianto;
  - e) la raccolta e lo smaltimento, a norma di legge, della pacciamatura non biodegradabile e la rimozione delle protezioni individuali e delle recinzioni entro il quinto anno di età dell'impianto.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori individuati ai sensi dei commi 1 e 2, gli uffici attuatori revocano parzialmente la decisione individuale di finanziamento disponendo la riduzione delle somme concesse e provvedendo, ove necessario, al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
4. Le percentuali di riduzione delle somme concesse di cui al comma 3 e le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori sono individuate con deliberazione della Giunta regionale 13 aprile 2012, n. 618.

## CAPO VI - NORME FINALI

### Art. 29 - Clausola compromissoria

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006 (Disciplina della Camera nazionale arbitrale in agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 30 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle disposizioni del regolamento (CE) 1698/2005, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Norme generali in materia di procedimento amministrativo), del Programma di sviluppo rurale regionale e del regolamento generale del PSR.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

### Art. 31 – Informazioni

1. Informazioni relative al presente bando possono essere richieste agli uffici attuatori di seguito elencati:

- a) Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE  
telefono: 0432555860  
email: [ispettoratoudine@regione.fvg.it](mailto:ispettoratoudine@regione.fvg.it)
- b) Ispettorato agricoltura e foreste di Pordenone, Via Oberdan, 18 – 33170 PORDENONE  
telefono: 0434 5291;  
email: [ispettoratopordenone@regione.fvg.it](mailto:ispettoratopordenone@regione.fvg.it)
- c) Ispettorato agricoltura e foreste di Gorizia e Trieste, via Roma, 9 – 34170 GORIZIA  
telefono: 0481 386253  
email: [ispettoratotriestegorizia@regione.fvg.it](mailto:ispettoratotriestegorizia@regione.fvg.it)

2. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla struttura responsabile di misura:
  - a) Servizio gestione forestale e produzione legnosa, Via Sabbadini, 31 - 33100 UDINE  
telefono: 0432 555670  
email: [forestale@regione.fvg.it](mailto:forestale@regione.fvg.it)
3. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

#### **Art. 32 - Controllo e trattamento dei dati personali**

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche e integrazioni.
2. I dati personali forniti sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l'esclusione dai finanziamenti.
4. L'interessato gode dei diritti previsti dall'articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.

#### **Art. 33 - Elenco allegati**

*Allegato A* – Fac-simile dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dal beneficiario.

*Allegato B* – Scheda tipo per la redazione del progetto di impianti a ciclo lungo.

*Allegato C* – Scheda semplificata per gli impianti a ciclo breve

*Allegato D* – Scheda tipo per la redazione del Piano di coltura e di conservazione

*Allegato E* – Fac-simile di computo metrico